

ACCORDO

tra

Padania Acque S.p.A., con sede legale in 26100 - Cremona, Via Macello n. 14, Codice Fiscale 00111860193, in persona del Direttore Generale Stefano Ottolini, munito dei necessari poteri di rappresentanza,

(di seguito "**Padania Acque**" o la "**Società**")

- da una parte -

e

Comune di Casaletto Ceredano, con sede legale in Comune di Casaletto Ceredano (CR), Via Guglielmo Marconi, n. 10 in persona del Sindaco pro-tempore Aldo Casorati,

(di seguito "**Comune**")

- dall'altra parte -

(ciascuno dei soggetti suindicati, singolarmente, una "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- Padania Acque ha la disponibilità di terreni e/o infrastrutture localizzati nel territorio del Comune, destinate ad ospitare in via continuativa o temporanea impianti di telecomunicazione;
- Padania Acque, negli anni, ha concluso con operatori del settore delle telecomunicazioni contratti in forza dei quali questi ultimi sono stati legittimati ad installare presso terreni e/o infrastrutture apparecchiature trasmettenti e/o ripetitori (di seguito solo "**Apparati**"), a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo in favore della stessa Padania Acque;
- le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'installazione degli Apparati presso terreni e/o infrastrutture è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina vigente *ratione temporis* e, in particolare, della normativa in materia edilizia ed ambientale;
- le Parti sono consapevoli del fatto che la presenza degli Apparati presso terreni e/o infrastrutture sebbene del tutto legittima, potrebbe tuttavia costituire – almeno secondo talune sensibilità – una ragione di turbamento estetico dell'assetto paesaggistico del territorio del Comune;
- le Parti sono, pertanto, ugualmente coscienti del fatto che la presenza degli Apparati presso terreni e/o infrastrutture potrebbe, altresì, implicare *pro-futuro* (anche per rispondere ad eventuali istanze di associazioni ed enti rappresentativi di interessi diffusi) una maggiore attenzione alla situazione paesaggistica con conseguente sostenimento di oneri gravanti sulla collettività di riferimento del Comune;
- le Parti perciò, senza che la conclusione del presente accordo implichi il riconoscimento di una quale forma di responsabilità (seppure implicita e di qualsiasi genere) da parte di Padania Acque o, comunque, vi sia motivo per argomentare l'irritualità dell'installazione degli Apparati, sono divenute al convincimento che – in coerenza con gli obiettivi di responsabilità sociale che presidono all'attività di

Padania Acque - sia opportuno regolare in maniera esplicita ed in via indennitaria (e *lato sensu* anche transattiva) la partecipazione della Società agli oneri (pure meramente potenziali) che la collettività di riferimento al Comune potrebbe dovere sopportare in connessione (ancorché solo mediata ed indiretta) con l'installazione degli Apparati presso terreni e/o infrastrutture e l'impatto degli stessi sul paesaggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse e criteri interpretativi

- 1.1. Le premesse del presente accordo (“**Accordo**”) costituiscono parte integrante, essenziale e sostanziale del medesimo.
- 1.2. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che:
 - (i) gli importi oggetto di pagamento da parte di Padania Acque in forza del presente Accordo devono essere intesi quale forma di partecipazione forfettaria e volontaria agli oneri - anche di natura non strettamente pecuniaria - che la collettività del Comune potrebbe avere a sopportare *pro-futuro* in connessione (quand'anche solo mediata ed indiretta) con l'installazione degli Apparati presso terreni e/o infrastrutture e l'impatto degli stessi sul paesaggio;
 - (ii) gli impegni (pur a titolo oneroso) assunti in forza del presente Accordo da parte di Padania Acque, quindi, non assumono alcuna funzione corrispettiva ma solo potenzialmente ripristinatoria, commutativa ed indennitaria e ciò in senso lato e forfettario; il tutto in piena coerenza e puntuale attuazione di quegli obiettivi di responsabilità sociale che da sempre ispirano Padania Acque nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.
- 1.3. Le Parti convengono, altresì, che il pagamento che sarà effettuato da Padania Acque deve intendersi soddisfacente di ogni eventuale e potenziale pretesa, domanda, azione e/o iniziativa che il Comune potrebbe esperire nei confronti della stessa Padania Acque, per qualunque titolo, causa o ragione concernenti i fatti e gli obiettivi di cui alle premesse del presente Accordo.

2. Attività di pertinenza di Padania Acque

- 2.1. In ragione del presente Accordo e degli obiettivi di responsabilità sociale che ad esso presiedono, Padania Acque si impegna a pagare al Comune un importo corrispondente al 50% del corrispettivo annuale di propria pertinenza incassato, così da perseguire i summenzionati obiettivi di responsabilità sociale che presiedono alle finalità dello stesso Accordo che qui si perfeziona.
- 2.2. Padania Acque effettuerà i pagamenti di cui ai precedenti articoli 2.1. entro il **30 Novembre** di ciascun anno solare.

3. Attività di pertinenza del Comune

- 3.1. Alla luce delle finalità dell'Accordo, il Comune si impegna a destinare prioritariamente le somme pagate da Padania Acque per la realizzazione di iniziative a tutela del paesaggio e per mitigare gli effetti deteriori che l'antropizzazione può

determinare sull'ambiente e, in ogni caso, per migliorare la qualità della vita della collettività che fa riferimento al territorio del Comune stesso.

- 3.2 Il Comune riconosce l'impegno di Padania Acque assunto con il presente Accordo a supporto di iniziative di responsabilità sociale a tutela del paesaggio, rinunciando così a coinvolgere la medesima Padania Acque (fatta salva la disponibilità della Società) in iniziative ulteriori, attuali o potenziali, che riguardino i medesimi obiettivi e traggano spunto dall'installazione degli Apparatati presso terreni e/o infrastrutture.

4. Soggetti destinatari degli effetti dell'Accordo.

- 4.1 A maggior chiarimento, l'Accordo è concluso per il perseguimento dei menzionati obiettivi indennitari e sociali di cui alle Premesse e concerne qualsiasi iniziativa che il Comune dovesse esperire nei confronti di Padania Acque e/o – ai sensi dell'art. 1411 c.c. e senza necessità di alcuna dichiarazione espressa di accettazione o assenso da parte del terzo – di amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, e consulenti, attuali o pregressi, di Padania Acque in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

5. Natura parziaria dell'Accordo

- 5.1 L'Accordo concerne esclusivamente la sfera di responsabilità (sociale e giuridica) di Padania Acque (incluso per fatto di propri preposti) ed ha, quindi, natura parziaria, sicché il Comune sarà libero di esperire iniziative quali quelle contemplate nel precedente art. 3 nei confronti di ogni altro soggetto diverso da quelli menzionati all'art. 4. Pertanto, nessun altro (diverso dai soggetti di cui all'art. 4 e, se del caso, ritenuto responsabile anche in via solidale) potrà profittare degli effetti dell'Accordo ove pure ai sensi dell'art. 1304 c.c.

6. Comunicazioni

- 6.1 Le Parti si danno atto della rilevanza sociale e giuridica dei contenuti del presente Accordo e si impegnano quindi a concordare le eventuali modalità con cui comunicarne il contenuto a terzi.
- 6.2 La violazione degli obblighi di cui al presente art. 6 determina per la Parte inadempiente l'obbligo del risarcimento dei danni.

7. Ulteriori pattuizioni

- 7.1 Fermo quanto previsto all'articolo 2.1, ciascuna delle Parti provvederà a sostenere eventuali costi legati alla preparazione, negoziazione e stipula del presente Accordo.
- 7.2 Le Parti pattuiscono che il presente Accordo sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese rimarranno a totale carico della parte richiedente.
- 7.3 Il presente Accordo sostituisce ogni precedente pattuizione pure in vigore fra le medesime Parti ed esplica efficacia sino a quando sarà in essere un contratto che legittimi Padania Acque a conseguire un corrispettivo a fronte della messa a disposizione presso terreni e/o infrastrutture.

7.4 Il presente Accordo, pertanto, si risolverà con efficacia immediata nel momento in cui, per qualsiasi ragione, non fosse più efficace alcun contratto a titolo oneroso concluso da Padania Acque avente ad oggetto la disponibilità di terreni e/o infrastrutture.

8. Comunicazioni

8.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo saranno validamente effettuate in forma scritta e inviate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi delle Parti e precisamente:

per il Comune:

PEC: comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it

per Padania Acque:

PEC: padania_acque@legalmail.it.

9. Legge applicabile e controversie

9.1 L'Accordo è retto dalla legge italiana. Qualunque controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o invalidità del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cremona.

Padania Acque S.p.A.

Il Direttore Generale
(Stefano Ottolini)

Comune di Casaletto Ceredano

Il Sindaco
(Aldo Casorati)

**documento sottoscritto digitalmente*